



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 70

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

301^a seduta: giovedì 24 febbraio 2022

Presidenza del presidente D'ALFONSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. – *Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
BUCCARELLA (<i>Misto-LeU-Eco</i>), relatore	3
GUERRA, sottosegretario di per l'economia e le finanze.	4
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>).	5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-Ipl-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. – Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 892, sospesa nella seduta del 10 novembre 2021.

BUCCARELLA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 (testo 2), a mia prima firma, interviene sull'articolo 57 del Testo unico in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari. Come credo di aver già avuto modo di anticipare in qualche precedente seduta, ho ritenuto di integrare l'emendamento, che è interamente sostitutivo dell'articolo 1, mantenendo tuttavia lo spirito che ha mosso i proponenti a proporre la modifica dell'articolo 57, al fine di evitare il notorio problema che le parti processuali e i loro difensori si trovano ad affrontare tutte le volte in cui, a distanza di tempo dall'emanazione di un provvedimento giudiziario, l'Agenzia delle entrate interviene per il pagamento delle imposte di registro, con un criterio di solidarietà passiva, che quindi prescinde dalla soccombenza o meno nel relativo giudizio e che dà adito sovente a diatribe che poi spesso sfociano in ulteriori azioni giudiziarie per l'esercizio delle azioni di regresso da parte di chi ha pagato l'imposta e ha titolo a rivalersi nei confronti dell'altra parte. Parlo al singolare, ma dobbiamo tenere presente che nel giudizio civile le parti possono essere anche più di due.

L'emendamento originario, che era già stato presentato tempo fa in Commissione, stabiliva il principio della preliminarità della debenza delle somme delle imposte di registro che – lo ricordiamo – è funzionale al valore economico dello spostamento di ricchezza determinato dalla pronuncia giudiziaria, in capo al soccombente in via sussidiaria. Qualora, cioè, lo Stato non riesca a recuperare le somme dovute nei confronti della parte – o parti – soccombente, permane la debenza in capo alla parte – o parti – vittoriosa, così salvando a cifra zero le esigenze erariali di percezione di queste somme, ma stabilendo un criterio di ragionevolezza sulla debenza di queste somme, alla fine anche semplificando gli adempimenti successivi all'emanazione di un provvedimento giudiziario.

Nell'emendamento che ho proposto, e che nella stampa ha il testo in grassetto (per chi avrà la bontà di leggerlo), ho ritenuto opportuno integrare il principio cui facevo riferimento con la statuizione in base alla quale, onde evitare problemi interpretativi o applicativi, in caso di soccombenza parziale – sarebbe a dire reciproca – delle parti, per non lasciare l'interprete e l'Agenzia delle entrate nel dubbio su come operare con riferimento alla spedizione degli avvisi di liquidazione, si torna a un criterio di solidarietà passiva da parte di tutte le parti limitatamente al caso di soccombenza parziale nel giudizio in relazione all'imposta, così cercando di chiudere il cerchio e di non lasciare adito a dubbi interpretativi o applicativi.

Pertanto, ritengo che il testo dell'emendamento nella versione modificata, che pure interpreta la volontà dei promotori, possa essere sottoposto all'esame della Commissione e del Governo per valutarne l'eventuale e auspicata approvazione.

GUERRA, *sottosegretario di per l'economia e le finanze*. Ringrazio il relatore per questo ulteriore sforzo. Nonostante si tratti di una norma limitata, essa presenta alcuni profili di problematicità. Sulla precedente versione avevo già anticipato che vi sono i pareri unanimemente contrari del comparto giustizia, dell'Agenzia delle entrate e della Ragioneria dello Stato. Alcuni dei problemi erano legati a temi di copertura che potrebbero essere risolti con una migliore definizione. Mi riserverei quindi, in modo accelerato, per addivenire ad una soluzione della vicenda che si protrae da diverso tempo, di fare ulteriori approfondimenti con le amministrazioni coinvolte. Devo segnalare che il tema è problematico perché si interviene sull'articolo 57 del Testo unico sul pagamento dell'imposta di registro, che è un articolo di sistema, in quanto con l'imposta di registro di fatto si paga un servizio che vale anche per il soggetto soccombente, quindi c'è un nodo anche sistemico da sciogliere rispetto al quale non ho avuto delle indicazioni dalle strutture che siano univoche e solidali rispetto a questo esito. Poiché, però, il tema è di interesse della Commissione e lo trattiamo in varie forme da diversi mesi, faremo un ulteriore, celere approfondimento su questa ultima versione presentata oggi.

PRESIDENTE. Alla luce di quanto testé rappresentato dalla Sottosegretaria, ovvero della necessità di un ulteriore passaggio istruttorio di valutazione della proposta emendativa, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,20.

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 892**Art. 1.****1.2 (testo 2)**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

« All'articolo 57, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* “le parti in causa,”;

b) *aggiungere in fine il seguente periodo:* “Per gli atti dell’Autorità Giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell’imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, sulle parti vittoriose. In caso di soccombenza parziale l’imposta grava solidalmente sulle parti in causa” ».

